

**Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecco***Registro Ministero della Giustizia n. 495 — Lecco (Lecco) Lombardia***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO***(in alternativa: deliberazione dell'organo competente — adattare l'intestazione)*

documento n. CA14282KI del 23/10/2021

Oggetto: inquadramento degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007) in capo all'Organismo ed ai mediatori; adozione di presidi secondo l'approccio basato sul rischio e di un modulo di raccolta informazioni a fini di adeguata verifica.

Premesse

Visto il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, l'art. 3, comma 5, lett. g), che include tra i soggetti obbligati coloro che esercitano attività di mediazione civile ai sensi dell'art. 60 della legge n. 69/2009;

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in particolare gli artt. 11 (custodia del fascicolo presso l'Organismo), 16, comma 4-bis (avvocati mediatori di diritto) e 10 (riservatezza);

Vista la Regola Tecnica n. 2 del Consiglio Nazionale Forense, munita del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, secondo cui l'incarico di mediatore non rientra, di per sé, tra le operazioni soggette agli obblighi professionali di adeguata verifica, fermi i doveri ex art. 62 del Codice Deontologico Forense;

Considerato che l'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 impone misure proporzionate al rischio e che la materia è caratterizzata da obiettiva incertezza interpretativa, anche alla luce delle verifiche svolte nel 2025-2026 e dell'interrogazione parlamentare n. 4/07948;

Preso atto dell'autovalutazione del rischio dell'Organismo, che colloca il rischio residuo a livello 2 (poco significativo);

Tutto ciò premesso, si determina quanto segue

- 1) **Quadro di riferimento.** L'Organismo assume, quale riferimento per l'attività dei mediatori avvocati, la Regola Tecnica n. 2 del C.N.F., secondo cui l'incarico di mediatore non rientra, di per sé, tra le operazioni soggette agli obblighi professionali di adeguata verifica.
- 2) **Approccio basato sul rischio.** In coerenza con l'art. 2 del D.Lgs. 231/2007, l'Organismo calibra i presidi sulla natura, sul valore e sulle circostanze della singola procedura, senza adempimenti sproporzionati rispetto alla funzione conciliativa.
- 3) **Soglia di attivazione.** È fissata in € 15.000,00 la soglia di valore della procedura al di sopra della quale si procede, di regola, alla compilazione del modulo. La soglia è mutuata dalla soglia generale dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2007 — adeguata verifica per operazioni occasionali pari o superiori a tale importo, anche se frazionate — sì da assicurare coerenza sistematica e proporzionalità; essa opera quale uno soltanto dei fattori di rischio, restando attivato il presidio, al di sotto di essa, in presenza di altri indicatori, e fermo in ogni caso l'obbligo di valutare la segnalazione a prescindere dall'importo.
- 4) **Modulo di raccolta informazioni.** È adottato il modulo di raccolta informazioni a fini di adeguata verifica quale presidio organizzativo dell'Organismo, da impiegarsi — secondo l'approccio basato sul rischio e per

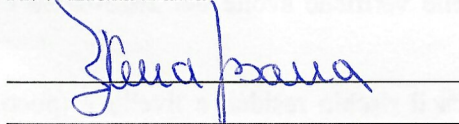
ciascuna parte che partecipa effettivamente alla procedura — per le procedure di valore pari o superiore alla soglia di cui al punto che precede o connotate dagli indicatori di rischio individuati nell'allegato. Il criterio di valore opera sulle parti effettivamente partecipanti: la mancata adesione della parte invitata esonera dalla compilazione nei suoi soli confronti, ferma la valutazione della segnalazione. Il modulo non costituisce adempimento gravante sul mediatore in via automatica e a pieno titolo, ma strumento prudenziale dell'Organismo.

- 5) **Riparto degli adempimenti.** La conservazione del fascicolo compete all'Organismo ex art. 11 del D.Lgs. 28/2010; le attività di identificazione e raccolta informazioni in sede di incontro restano rimesse al mediatore, nei limiti e con le coperture della Regola Tecnica n. 2 del C.N.F.
- 6) **Segnalazione di operazioni sospette.** Resta fermo l'obbligo ex art. 35 del D.Lgs. 231/2007, da assolvere nei limiti delle informazioni legittimamente e spontaneamente acquisite, senza autonome attività investigative.
- 7) **Riservatezza e dati personali.** È fatto salvo il regime di riservatezza della mediazione (art. 10 d.lgs. 28/2010); i dati sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per le sole finalità indicate e per il tempo necessario.
- 8) **Mandato e aggiornamento.** Il Responsabile cura l'attuazione, la formazione e la conservazione documentale. La presente determinazione sarà aggiornata alla luce dei chiarimenti di M.E.F., U.I.F. e C.N.F., dell'esito dell'interrogazione n. 4/07948 e di ogni sopravvenienza normativa o di prassi.

Lecco, 01/07/2026

Il Responsabile dell'Organismo

Avv. Elena Barra



Avvertenza. Bozza di lavoro da verificare e personalizzare a cura dell'Organismo, anche in coordinamento con la Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine. Stante l'incertezza interpretativa in atto, l'inquadramento riflette una posizione prudenziale e non una certezza acquisita.